

Interpello N.7 - 2015 (IMU - Coniuge superstite - Trasferimento della residenza anagrafica dalla abitazione di famiglia)

Oggetto: Interpello IMU del 23 giugno 2015 presentato dalla Signora xxxxxxxxxxxxxxx

Con l'istanza di cui all'oggetto concernente il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) su un immobile sito sul territorio comunale la Signora xxxxxxxxxxxxxxx ha esposto il seguente

CASO CONCRETO E PERSONALE

L'istante, dichiara che a seguito del decesso del marito, avvenuto in data 17 giugno 2003, acquisiva in qualità di coniuge superstite, l'usufrutto dell'appartamento a lui intestato, sito in Roma, Via xxxxxxxxxxxxxxx dimora abituale della famiglia. Aggiunge che, a seguito della successione diventavano comproprietarie anche le quattro figlie e che, pur essendo sempre stata domiciliata nell'appartamento sopra indicato, ha trasferito la residenza anagrafica a partire dal 22.06.2015.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, la Signora xxxxxxxxxxxxxxx ritiene di poter beneficiare ai fini IMU delle agevolazioni previste per l'abitazione principale, assolvendo al pagamento della TASI nella misura del 100% come prima casa e che le figlie non sono tenute ad eseguire alcun pagamento dell'IMU e della TASI come "casa a disposizione".

RISPOSTA DELL'UFFICIO

In via preliminare, si fa presente che il diritto di abitazione è disciplinato dall'articolo 1022 c.c. e consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Unica ipotesi di costituzione legale del diritto di abitazione è quella prevista all'art. 540 c.c. secondo il quale "al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o comuni".

La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che, in concreto, era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare" (Cass. Civile

n.4077/2012).

Di recente, i Giudici della Suprema Corte si sono pronunciati affermando che, “in conformità del prevalente orientamento della dottrina deve ritenersi che, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola. Se infatti, il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del “de cuius” come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi”.

I Giudici della Suprema Corte concludono, quindi, che se viene meno il collegamento con l'originaria destinazione della casa di abitazione a “residenza abituale” si deve ritenere che il coniuge superstite perda il diritto di abitazione.

Nel caso esaminato, occorre precisare che il coniuge superstite non occupava più la casa a suo tempo adibita ad abitazione familiare, avendo trasferito altrove la propria residenza da alcuni anni. Infatti, l'articolo 540 del Codice civile stabilisce che al coniuge superstite spetta di diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare di proprietà comune o del solo coniuge deceduto. Occorre, dunque, che il coniuge superstite fosse residente nell'appartamento, evenienza che non ricorre allorché, al momento del decesso la Signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx non risiedeva nell'immobile de quo.

Alla luce di tale ricostruzione normativa, questo ufficio ritiene che, nel caso di specie, non sono emersi elementi istruttori tali da confermare la sussistenza del diritto di abitazione e, pertanto, non si concorda con il riconoscimento a favore della Signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del trattamento agevolato “prima casa” richiesto in materia di IMU. Il pagamento delle imposte ricade su tutti gli eredi in base alla propria quota parte.

La presente risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale avente ad oggetto "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello" approvato con deliberazione C.C. n. 253 del 19 dicembre 2003.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Paola Sbriccoli